



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Concorso a 263 posti da Vice Ispettore, modalità di svolgimento della prova orale; Concorsi, scorrimento graduatorie. Esito riunione

Come preannunciato, nel pomeriggio del 3 giugno 2020, si è tenuta la riunione con il Direttore Centrale delle Risorse Umane, Dr. SCANDONE Giuseppe, per analizzare, sulla base dell'emergenza sanitaria in atto e le limitazioni che la stessa ha determinato sinora anche sul piano del tempo da poter dedicare alla preparazione dei concorsi, quali interventi poter apportare per cercare le migliori modalità di svolgimento della prova orale per il concorso interno per l'accesso a 263 posti da Vice Ispettore.

In apertura dei lavori il Direttore Centrale, nel confermare la piena disponibilità dell'Amministrazione a raccogliere le istanze dei Colleghi interessati al concorso e rappresentate dal Sindacato, ha sottolineato che l'obiettivo a cui arrivare è quello di una soluzione che, pur consentendo di tenere conto delle difficoltà incontrate dai concorsisti a causa dell'impegno che l'emergenza sanitaria ha reso necessario, e tutt'ora continua a richiedere, rispetti comunque i canoni previsti nel bando e non esponga la procedura ad eventuali contestazioni.

Il tal senso, dopo aver premesso che la richiesta principale dei Colleghi era quella di sostituire le modalità previste per la prova orale con la presentazione di una tesi da illustrare nel corso della prova, il SIULP ha anche avanzato, sulla base delle criticità espresse in apertura della riunione da parte del Direttore Centrale, altre due ipotesi succedanee alla tradizionale prova orale.

La prima attraverso la presentazione di una tesi su due o tre delle materie previste, con relativa illustrazione nel corso della prova orale, mentre per le materie restanti l'esame si sarebbe svolto con risposte alle domande fatte dalla commissione;

la seconda ipotesi potrebbe essere quella della predisposizione di una banca dati, che verrebbe resa nota ai partecipanti con congruo anticipo in modo da consentirgli di potersi preparare sulle cose richieste, di un determinato numero di domande per ogni materia relativamente a quelle obbligatorie, lasciando al candidato la facoltà di essere sentito anche su quelle facoltative.

Il tutto per garantire pari opportunità e trasparenza a tutti i partecipanti, oltre che rispetto dei canoni stabiliti dal concorso ma anche per andare incontro alle criticità che gli stessi hanno dovuto affrontare e continuano ad incontrare per effetto dell'emergenza sanitaria in atto.

FLASH nr. 23 – 2020

- Concorso a 263 posti da Vice Ispettore, modalità di svolgimento della prova orale; Concorsi, scorrimento graduatorie. Esito riunione
- Possibilità di ritardi sulla corresponsione degli importi di una tantum previsti dal secondo correttivo del riordino D.Lgs. 172/2019
- Assegni nucleo familiare 2020 - nuove tabelle e limiti di reddito
- Diritto al risarcimento per fake news e incitamento all'odio
- Privacy coronavirus: le faq del Garante per la gestione dei dati sul lavoro
- La detrazione dei canoni di locazione - le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
- Le retribuzioni indebite si restituiscono al netto delle ritenute fiscali

In ultimo, ma questo in relazione a tutti i concorsi in atto e a quello riferito all'accesso ai 436 posti per Commissari ex R.E., è stato richiesto lo scorrimento delle graduatorie, in relazione alla grave carenza di organico che si registra e a quella che si verificherà nel corso dei prossimi anni (circa 20.000 pensionamenti entro la fine del 2023), di tutti i concorsi relativi all'accesso alla qualifica di Vice Ispettore e di Agente, a cominciare da quello per 1148 posti che, per effetto dei nuovi requisiti soggettivi introdotti con il riordino, ha visto lo scavalco di molti concorrenti pur in possesso di un punteggio maggiore, nonché per quello dei commissari ex R.E. limitatamente alla fase transitoria e per le sole vacanze che si creeranno per effetto dei pensionamenti.

In ultimo è stato richiesto di conoscere la posizione dell'Amministrazione sulla richiesta avanzata dal SIULP, con una nota specifica anche direttamente al Presidente del Consiglio, sulla possibilità, su base volontaria, di poter rimanere per ulteriori due anni in servizio.

Al termine della riunione il Dr. SCANDONE, nel sottolineare l'aspetto propositivo delle rivendicazioni avanzate, ha preannunciato di riservarsi di dare una risposta circa la posizione dell'Amministrazione sia sulla richiesta di scorrimento delle graduatorie che per il trattenimento in servizio su base volontaria per ulteriori due anni di coloro che raggiungono il limite ordinamentale attualmente previsto, nonché sulle modalità della prova orale che si potrebbero individuare in alternativa a quelle tradizionalmente previste e riportate nel bando di concorso.

Su questo ultimo punto ha precisato che le ipotesi che verranno valutate saranno essenzialmente tre:

- la prima riguarda la possibilità di predisporre delle tracce per una tesi interdisciplinare (che potrebbe riguardare due o più materie di quelle obbligatorie previste nel bando come esposizione del candidato in prima battuta) lasciando alla Commissione d'esame la possibilità di verificare la conoscenza del candidato sulle restanti materie attraverso la proposizione di domande;
- la seconda riguarda la predisposizione di una tesi interdisciplinare afferente tutte le materie che sarà illustrata dal candidato in sede di esame, rispetto alle tracce predisposte dalla Commissione di esame che saranno comunicate ai concorsisti e tra le quali gli stessi potranno scegliere quale delle stesse redigere;
- la terza riguarda la possibilità di predisporre una banca dati con domande attinenti tutte le materie obbligatorie del concorso per renderle note prima ai concorrenti e lasciare agli stessi un congruo tempo per poterle studiare in modo da sostenere l'esame orale. Su questa ultima ipotesi si sono paventate delle perplessità per effetto dell'allungamento dei tempi di svolgimento del concorso atteso che richiede la preparazione della banca dati e il tempo ai concorrenti per poterla studiare.

La riunione si è conclusa con l'aggiornamento a giovedì 11 p.v. con una nuova video conferenza nella quale il Dr. SCANDONE porterà sia le possibili soluzioni attuabili per la prova orale, sia la posizione dell'Amministrazione circa lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi e sulla possibilità di un trattenimento in servizio, su base volontaria, per ulteriori due anni.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Possibilità di ritardi sulla corresponsione degli importi di una tantum previsti dal secondo correttivo del riordino D.Lgs. 172/2019

Riportiamo il testo della circolare n. 555/RS/01/33/0702 emanata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali il 1° giugno 2020:

"La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che il C.E.N.A.P.S. ha ultimato l'elaborazione dei flussi per l'attribuzione al personale della Polizia di Stato interessato al compenso una tantum previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1^o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»", entro le scadenze previste per la loro corresponsione con il cedolino di giugno 2020.

Tuttavia, a causa di criticità tecnico-finanziarie, non addebitabili a questa Amministrazione, manifestatesi nel corso dell'iter procedurale, il pagamento potrebbe slittare alla mensilità successiva.

Con il cedolino di giugno 2020, invece, dovrebbero essere corrisposte le rivalutazioni degli assegni ad personam e degli assegni di funzione.

La predetta Direzione Centrale si è riservata di fornire informazioni più dettagliate non appena, alla riapertura del sistema NoiPA, si renderanno possibili le necessarie verifiche."

Assegni nucleo familiare 2020 - nuove tabelle e limiti di reddito

Dal 1 luglio 2020 e fino al 30 giugno del 2021, saranno corrisposti importi maggiorati rispetto allo scorso anno per famiglie con figli.

Gli importi ANF aggiornati sono stati indicati nella circolare Inps numero 60 del 21 maggio 2020 redatta sulla scorta della variazione dei prezzi al consumo che ogni anno l'Istat elabora. In allegato, la stessa circolare mette a disposizione dei beneficiari anche le nuove tabelle con indicazione degli importi aggiornati.

Come ogni anno, per legge, gli importi degli assegni familiari vengono aggiornati in base alla variazione dei prezzi al consumo in Italia. La legge n. 153 del 1988 stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno. Per quest'anno, tale variazione, calcolata dall'Istat tra l'anno 2018 e l'anno 2019, è risultata pari a + 0,50 per cento. Pertanto gli assegni aumenteranno di tale percentuale rispetto a quanto percepito fino al 30 giugno 2020. Sono quindi stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle Inps contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021.

Per il calcolo dell'importo dell'assegno, l'Inps dovrà conoscere la composizione del nucleo familiare e il reddito complessivo. In particolare il richiedente dovrà indicare i redditi percepiti nel 2019 al fine di calcolare l'importo esatto spettante in base alle tabelle reddituali Inps aggiornate. Il reddito da indicare è quello del nucleo familiare. Più è alto il reddito percepito e minore sarà l'importo dell'ANF spettante per i figli ricompresi nel nucleo.

La cifra spettante sarà quella che risulta dalle tabelle di cui alla circolare Inps citata. Per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare è necessario che il reddito sia composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilabili. Soltanto il 30% del reddito complessivo potrà derivare da attività autonoma. Diversamente il diritto decade.

Coloro che intendono richiedere l'assegno per il nucleo familiare 2020, dovranno fare richiesta direttamente all'Inps e non più tramite il proprio datore di lavoro. La domanda va presentata per via telematica accedendo direttamente o tramite professionisti abilitati al portale Inps e compilando l'apposito modulo ANF/DIP SR16. La procedura è più snella e consente all'Inps di verificare in tempo reale i requisiti posseduti dal lavoratore. Il datore di lavoro, d'altro canto, accedendo al portale Inps potrà prendere conoscenza della richiesta di ANF da parte del lavoratore e sarà in grado di conoscere l'esatto importo da erogare in busta paga evitando errori in fase di elaborazione dei cedolini mensili.

Diritto al risarcimento per fake news e incitamento all'odio

Per il Tribunale di Torino oltre alla rimozione del video "fake", è obbligato al risarcimento del danno chi incita gli utenti all'odio attraverso informazioni false.

È questo, in breve, il contenuto della sentenza n. 1375/2020 con cui il Tribunale di Torino si è occupato di una vicenda risalente al gennaio 2018, con protagonista un esponente politico che aveva pubblicato, sul proprio profilo Facebook, un video "fake" con l'effetto di incitare all'odio e far piovere una valanga di insulti e minacce sul Museo Egizio di Torino che aveva lanciato un'iniziativa destinata a offrire ai cittadini di lingua araba la possibilità di visitare il museo in due persone al prezzo di un solo biglietto, con lo scopo di avvicinare alle proprie collezioni la comunità araba.

Nel video pubblicato sui social si definiva l'iniziativa "vergognosa" paventando che presunti finanziamenti pubblici, ricevuti dal Museo, fossero utilizzati per agevolare soggetti di origine o cultura araba.

Si tratta di un video che in poco tempo raggiunge il milione di visualizzazioni, scatenando commenti di contenuto razzista e di attacco gratuito contro il Museo Egizio destinatario anche di telefonate piene di insulti e minacce.

Dopo una perizia che smentiva la corrispondenza al vero di quanto rappresentato dal video, il Tribunale ha rammentato che, in particolare, per il corretto esercizio del diritto di critica è necessario accertare che siano stati rispettati i limiti individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, tra cui quello della verità, oggettiva o anche soltanto putativa (cfr. Cass. n. 2357/2018).

Nel caso di specie, tale requisito non è stato ravvisato.

Il giudice, ha sottolineato come la Fondazione "Museo delle Antichità Egizie di Torino" non riceva alcun finanziamento pubblico dallo Stato per lo svolgimento della propria attività, derivando le proprie entrate dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, dai contributi annuali dei soci fondatori o da altri proventi finanziari di natura privata.

Di conseguenza, il messaggio principale veicolato nel video in esame, ossia il finanziamento del Museo con soldi dei contribuenti cittadini italiani usati per pagare ingressi gratuiti agli arabi, e sul quale viene ripetutamente posto l'accento al fine evidente di scatenare l'indignazione del visualizzatore, non corrisponde al vero.

Questa "fake news", si legge nel provvedimento, ha l'effetto di travisare e stravolgere la finalità e lo scopo dell'iniziativa allo scopo di gettare discredito sull'immagine del Museo e di attivare la "macchina del fango", esortando e incitando il potenziale pubblico dei social network a cavalcare l'onda d'odio innescata con la finta telefonata e a manifestare in toni sproporzionatamente aggressivi la protesta contro la discriminazione artatamente attribuita al Museo. Ed è quanto effettivamente si è realizzato.

Non può, secondo il magistrato, neppure ritenersi rispettato il requisito della continenza che richiede che le opinioni espresse riguardo ai fatti esposti siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un ragionato dissenso dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva del soggetto interessato (cfr. Cass. n. 1434/2015; n. 4545/2012; n. 12420/2008).

Il Tribunale contesta sia l'incitamento all'odio ("hate speech") presente nel video, sia l'aver messo in atto una vera e propria fake news ai danni del Museo Egizio, tali da giustificare il risarcimento del danno: la condotta, si legge in sentenza, ha ecceduto i confini della legittima manifestazione del pensiero e del diritto di critica per concretarsi in vero e proprio attacco mediatico, in toni ingiustificatamente denigratori e aggressivi, dolosamente preordinato a innescare un'onda d'odio. Tale condotta istigatoria si è, altresì, dimostrata effettivamente lesiva anche della regolare funzionalità della gestione del Museo.

Pertanto, il Tribunale ha ordinato il risarcimento del danno e la rimozione del video da ogni profilo riconducibile al convenuto presente su Facebook o su altri social network, con inibizione della sua ulteriore diffusione.

Privacy coronavirus: le faq del Garante per la gestione dei dati sul lavoro



In data 4 maggio 2020 il Garante per la Privacy ha pubblicato le risposte alle FAQ sul trattamento dei dati personali, diramando istruzioni e direttive da seguire in diversi ambiti: lavoro, scuola, enti locali, sanità e ricerche mediche sperimentali. Molti di questi chiarimenti riguardano anche i comportamenti dei datori di lavoro nei confronti di lavoratori positivi al virus e dei loro colleghi.

Tra questi una sezione specifica è dedicata al "Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria".

Il primo quesito riguarda la possibilità per il datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'ingresso della sede di lavoro.

Questi ultimi devono mettere in pratica le misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.

La rilevazione della temperatura, associata all'identità dell'interessato, si configura come un trattamento di dati personali: per i dipendenti non è ammessa la registrazione del dato ma solo l'effettivo superamento della soglia stabilita per documentare l'impedimento all'accesso al luogo di lavoro.

In modo diverso, invece, i datori di lavoro si devono regolare nei confronti dei clienti in quanto, di solito, non è necessario registrare il dato relativo al divieto di accesso.

In merito alla possibile richiesta di informazioni o autodichiarazioni sull'eventuale esposizione al coronavirus per l'entrata nella sede di lavoro, il Garante sottolinea che, in base all'articolo 30 del Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2018, il Testo Unico della sicurezza sul lavoro: "il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro."

Il datore di lavoro può richiedere ai dipendenti di fornire le relative comunicazioni, anche mediante canali dedicati, riguardo ad eventuali contatti con soggetti positivi al coronavirus o provenienza dalle zone a rischio, nei 14 giorni precedenti all'entrata sul luogo di lavoro.

Tale dichiarazione può essere richiesta anche a terzi e rimane l'obbligo di raccolta dei soli dati necessari e pertinenti alla prevenzione del contagio: non si può richiedere ad esempio informazioni aggiuntive sulla persona positiva o sulle località visitate.

Tra le risposte del Garante della Privacy c'è un aspetto importante che riguarda il medico che ha il compito di informare il datore di lavoro sui soggetti più a rischio.

In tale situazione il medico dovrà limitarsi a segnalare le "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti", senza tuttavia fornire informazioni specifiche sulla patologia del lavoratore.

Nelle risposte del Garante della Privacy viene espressamente vietato al datore di lavoro di comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus.

L'unico caso in cui tale comunicazione è permessa è quella nei confronti delle autorità sanitarie competenti per collaborare all'individuazione dei contatti stretti della persona risultata positiva e per attivare le dovute misure di contenimento del contagio.

Le informazioni non possono essere comunicate al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza.

Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, quando nell'esercizio delle proprie funzioni viene a conoscenza di informazioni, rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione dei soggetti interessati.

Le FAQ del Garante riguardo al tema della privacy durante l'emergenza coronavirus riguardano anche altri ambiti, oltre a quello lavorativo.

Nello specifico sono presi in considerazione i seguenti:

il trattamento dati nel contesto sanitario nell'emergenza sanitaria;

il trattamento dati da parte degli enti locali durante l'emergenza sanitaria;

il trattamento dati nel contesto scolastico nell'ambito dell'emergenza sanitaria;
il trattamento dati nel contesto delle sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da covid-19.

Per quanto riguarda il contesto sanitario, molti dei chiarimenti riguardano il tipo di informazioni che possono essere raccolte sui soggetti in quarantena e sui contatti che hanno avuto nei giorni precedenti all'esito positivo del tampone.

Vengono inoltre prese in considerazione le situazioni in cui tali dati devono essere comunicati ad enti terzi, ad esempio ai servizi funebri nel caso di un decesso.

In relazione agli enti locali, il principale aspetto su cui sono fornite indicazioni riguarda i dati dei destinatari dei servizi comunali e delle forme di supporto e le misure di sostegno.

In tale contesto la regola a cui attenersi è quella di valutare i casi in cui le informazioni di contesto possano rivelare dati di salute o condizioni di disagio economico, che non possono essere comunicate per rispetto della dignità della persona.

Le indicazioni che riguardano la scuola si concentrano invece sulla documentazione necessaria e i comportamenti da adottare nella gestione degli studenti coinvolti nella didattica a distanza.

C'è poi l'ultimo ambito, quello delle sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche, che riguarda appunto i dati relativi a soggetti interessati da nuove cure.

L'aspetto fondamentale che viene affrontato riguarda le situazioni in cui l'acquisizione del consenso degli interessati non è necessario.

Un esempio riguarda i trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute, svolti dagli IRCCS nell'ambito delle ricerche finalizzate al contrasto della pandemia.

Tali studi possono infatti essere svolti senza il consenso degli interessati, in quanto sono relativi alle funzioni di rilevante interesse pubblico attribuite, tra gli altri, anche ai soggetti del Servizio sanitario nazionale.



NOVITA' 2020 ► Aggiornato con le nuove norme sul personale delle Forze di Polizia.

CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI PER LE FORZE DELL'ORDINE
2020 I codici vigenti
Con le nuove norme intercettazioni e le sanzioni in tema di Covid 19
L. TRIBUNALE DELL'ORDINE

IL TULPS E LE LEGGI COMPLEMENTARI
2020 I codici vigenti
Aggiornato con i decreti 22 dicembre 2019, n. 152/19, 153, (nuove norme sul personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

PRENOTALI PRESSO LA TUA SEGRETERIA SIULP

in offerta a **23,00 euro** **21,00 euro**
Fino ad esaurimento scorte

La detrazione dei canoni di locazione - le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Molti di noi saranno indaffarati con la dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che con il modello 730/2020 è possibile portare in detrazione l'affitto pagato per l'abitazione principale, intesa come la casa in cui il contribuente ha fissato la sede della propria dimora abituale.

Alla regola generale si affiancano le particolarità previste al fine di andare incontro alle esigenze di specifiche categorie di contribuenti: studenti universitari e lavoratori fuori sede.

La detrazione dell'affitto nella dichiarazione dei redditi 2020 spetta per le seguenti tipologie di contratto:

- a canone libero;
- a canone convenzionale;
- stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- per inquilini di alloggi sociali;
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

La detrazione è calcolata in base al reddito complessivo. Se il rimborso spettante è superiore all'imposta dovuta dal contribuente, verrà riconosciuto un credito pari alla detrazione che non ha trovato capienza nell'Irpef.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti istruzioni:

Come stabilito dal Tuir, la detrazione del 19% dell'affitto per **abitazione principale** spetta in misura forfettaria sulla base della durata della locazione e nella seguente misura:

- euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

La detrazione affitto nel modello 730/2020 è suddivisa sulla base dei contestatari del contratto di locazione. Ad esempio nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito.

I documenti da controllare e conservare per beneficiare della detrazione sono il contratto di locazione registrato regolarmente e un'autocertificazione che attesti l'utilizzo della casa come abitazione principale.

Nel caso di **giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni** la detrazione affitto giovani è ammessa nel caso in cui l'immobile preso in locazione sia utilizzato come abitazione principale.

In questo caso la detrazione affitto spetta nella misura di 991,60 euro soltanto se il reddito complessivo del 2019 non superi i 15.493,71 euro.

La possibilità di portare in detrazione l'affitto con il modello 730/2020 è consentita per i primi tre anni dalla stipula del contratto e la detrazione spetta soltanto nel caso in cui l'abitazione affittata sia diversa da quella dei genitori o affidatari.

La detrazione affitto nel 730 è ammessa anche nel caso di contratto di locazione cointestato in cui soltanto uno degli intestatari rispetti i requisiti anagrafici previsti.

Anche in questo caso è necessario controllare e conservare la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate per beneficiare della detrazione con il modello 730/2020, ovvero contratto di locazione regolarmente registrato e autocertificazione nella quale il giovane attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato.

Per **contratti di locazione stipulati a cedolare secca**, in regime convenzionale, la detrazione fiscale dell'affitto dovrà essere richiesta compilando il rigo E71, cod. 2 del modello 730/2020.

In questo caso la detrazione sull'affitto spetta entro il limite di spesa pari a:

- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Per beneficiare della detrazione del 19% con modello 730/2020 ordinario e precompilato è necessario conservare il contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98 e l'autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

Gli **studenti universitari fuori sede** titolari di contratto di locazione hanno diritto a richiedere la detrazione dell'affitto presentando il modello 730/2020 nel limite totale di 2.633 euro.

La detrazione consente di recuperare il 19% dell'importo sostenuto e, quindi, un massimo di 500 euro. Oltre ai limiti di spesa, la regola prevede che la detrazione sia concessa a patto che è l'università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dal proprio Comune di residenza.

A partire dal 2019 è venuta meno l'agevolazione che consentiva agli studenti residenti in zone montane o svantaggiate di accedere alla detrazione dell'affitto nel caso di distanza pari ad almeno 50 chilometri rispetto all'università, e anche qualora questa fosse situata nella stessa provincia di residenza.

Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi 2020, il limite di distanza da considerare raddoppia, tornando per tutti a 100 chilometri.

La detrazione dell'affitto nel modello 730/2020 per gli studenti fuori sedi spetterà a patto di rispettare tale requisito e quello relativo alla sede di ubicazione dell'università, che dovrà trovarsi in una provincia diversa da quella di residenza.

I lavoratori **dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro** o in uno di quelli limitrofi hanno diritto alla detrazione con il modello 730/2020 dell'affitto sostenuto.

La detrazione affitto per lavoratori fuori sede è pari a:

- euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Ai fini della detrazione, Bisognerà tuttavia rispettare alcuni requisiti per beneficiare della detrazione, ovvero:

- essere titolari di contratto di lavoro dipendente;
- trasferire la residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che disti almeno 100 km e in una regione diversa da quella di provenienza.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.

Per beneficiare della detrazione affitto con il modello 730/2020 il lavoratore dovrà aver cura di conservare la seguente documentazione:

- Contratto di locazione registrato;
- Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU/2019 attestante la qualifica di lavoratore dipendente;

Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

Le retribuzioni indebite si restituiscono al netto delle ritenute fiscali

In caso di ripetizione di somme rivelatesi indebite, chi le ha percepite deve restituirle al sostituto d'imposta al netto delle ritenute fiscali subite

Lo dispone l'articolo 150 del decreto legge rilancio, attraverso l'introduzione del comma 2 bis all'articolo 10 del Tuir, norma che, tra gli oneri deducibili, include alla *lettera d-bis del comma 1* le somme restituite al soggetto erogatore che hanno subito tassazione in anni precedenti.

Secondo il nuovo comma, gli importi da restituire, laddove siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte (al momento dell'erogazione), devono essere conferite dal percettore al netto delle ritenute fiscali, non costituendo pertanto oneri deducibili.

In aggiunta è previsto che, ai sostituti privati (articolo 23, comma 1, del Dpr 600/1973), e a quelli pubblici (individuati dall'articolo 29, comma 3), quali ad esempio Camera dei deputati, Senato, Corte costituzionale, che erogano redditi di lavoro dipendente, a fronte delle somme nette ricevute spetta un credito d'imposta pari al 30% degli importi, utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di valore (cioè oltre il massimo annuale previsto). La nuova disposizione decorre dal 1° gennaio 2020, ma non incide sui rapporti che già sono stati definiti al 19 maggio 2020, per i quali quindi non occorrerà effettuare alcun conguaglio.

Prima della nuova previsione, il recupero delle ritenute subite sulle somme oggetto di restituzione avveniva attraverso il meccanismo dell'onere deducibile, cioè considerando tali somme come oneri deducibili che abbattevano il reddito dell'anno della restituzione.

Però, poiché l'onere deducibile è fruibile fino a capienza del reddito, la Finanziaria 2014 modificò la norma, introducendo la possibilità di recuperare la quota incapiente portandola negli anni successivi o chiedendo il rimborso dell'imposta direttamente all'amministrazione finanziaria (stabilito in misura forfettaria pari al 23%).

Questa gestione ha comportato per il sostituto d'imposta l'onere di esporla dettagliatamente all'interno della certificazione unica del lavoratore che ha restituito le somme.

La nuova gestione introdotta dal DL rilancio da un lato comporta una semplificazione gestionale (per aziende e lavoratori), dall'altro consente al lavoratore di recuperare subito le imposte subite all'epoca sulle somme oggetto poi di restituzione.

Tale misura ha l'ulteriore vantaggio di essere allineata con quanto di solito dispongono i giudici, che nelle sentenze ordinano la restituzione delle somme nette.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

